Vorremmo prorogare l'incarico alla ditta attualmente in carica con incarico di RSPP...

Data: 07/11/2019

Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria

Argomenti: Sicurezza sul lavoro: RSPP

Keywords:

#pbb #rinnovo #proroga #affidamento #contratto #professionista #clausola #dlgs #selezione #stipulare #rinnovare

Domanda

Spett.le Italia Scuola,

sono la Dsga di un Istituto Comprensivo. lo e la Dirigente siamo di nuova nomina e ci troviamo a dover provvedere alla selezione di un RSPP.

L'incarico attuale è stato affidato annualmente ad una ditta, selezionata tramite richiesta di preventivo, a partire dall'anno 2014. L'incarico scade oggi. E' possibile prorogare al fine di consentire gli adempimenti necessari.

Ed eventualmente per quanto tempo?

Grazie

Risposta

Poiché il contratto in scadenza è stato stipulato con una società si devono applicare le regole di cui al Dlgs 50/2016 in tema di rinnovo e proroga del contratto.

Innanzitutto si deve evidenziare che il contratto non può essere rinnovato in quanto non è prevista alcuna clausola che preveda il rinnovo. Inoltre dal tenore del quesito si evince che lo stesso sia stato già rinnovato più volte. Si dubita della legittimità dei precedenti rinnovi per la mancanza di una clausola di rinnovo e per la data di inizio del contratto che sembra risalire al 2014. Infatti anche se nel contratto originario vi fosse stata tale clausola, il contratto non avrebbe potuto essere oggetto di rinnovo per più di tre anni. L'art. 63 comma 5, Dlgs. 50/2016 avente ad oggetto l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevede che la possibilità di rinnovo debba essere indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi debba essere computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 e che il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

Ciò posto, la proroga, disciplinata all'art. 106, comma 11, Dlgs 50/2016, è possibile solo se è stata prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Nel contratto stipulato da codesto Istituto non risulta alcuna opzione di proroga, pertanto, non si ritiene possibile utilizzare tale strumento, nemmeno nella sua versione "tecnica", per via dei precedenti rinnovi.

Si consiglia, pertanto, di procedere con un nuovo affidamento. Visto l'importo del servizio è certamente possibile procedere con un affidamento diretto. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire, tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2°, lett. a) del Codice.

Si evidenzia che il T.U. Sicurezza D.Lgs. 81/08, per quanto concerne la designazione del RSPP nelle scuole, prevede all'art. 32, ai commi 8 e 9:

- "8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
- a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
- b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari

disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista."

Dunque Codesto Istituto può optare anche per l'individuazione del RSPP all'interno del personale della scuola.

Nel caso in cui ci si riferisca ad un dipendente di altra scuola, si ritiene preferibile inquadrare l'attività suddetta quale collaborazione plurima, per le cui condizioni di autorizzazione si rinvia all'art. 35 del CCNL 2007 il quale prevede che i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

La prestazione d'opera è, invece, lo strumento utilizzato quando anche dalle altre scuole non emerge alcuna candidatura e allora si passa alla selezione di un libero professionista esterno. In tal caso, se si tratta di un libero professionista, dovrà essere stipulato un contratto di prestazione d'opera mentre se si tratta di impresa, si potrà passare per l'affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016, ragionevolmente diretto.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.